



# Comune di Castiglione d'Orcia (Provincia di Siena)



n° 25 / 29/06/2020 Registro Ordinanze

## TEMPORANEITA' DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI - COVID 19

### IL SINDACO

VISTA il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 57 del 17 Maggio 2020 "ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2";

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

CONSIDERATO che l'art. 181 del Decreto Legge 34/2020 dispone:

*"1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

*2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

*3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

*4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";*

EVIDENZIATO che gli esercizi di cui sopra necessitano di potersi adeguare al fine di poter lavorare in sicurezza secondo le normative igieniche e sanitarie previste dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto, di accogliere le richieste avanzate dai gestori dei servizi di ristorazione;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267/00;

## C O N C E D E

A tutti i pubblici esercizi commerciali la possibilità di occupare temporaneamente suolo pubblico necessario e sufficiente ad adeguarsi alle norme sanitarie previste, da ultimo, nel DPCM del 26.04.2020 al fine di prevenire il contagio da COVID -19, nel rispetto delle altre leggi e regolamenti in materia, previa mera comunicazione (modulo scaricabile su sito istituzionale [www.comune.castiglionedorcia.siena.it](http://www.comune.castiglionedorcia.siena.it)).

La temporaneità dell'occupazione suolo pubblico avrà durata fino al 31.10.2020.

## DEMANDA

Agli organi di Polizia Locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

## DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;
- sia comunicata alla cittadinanza.

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Castiglione d'Orcia, lì 29/06/2020

**IL SINDACO**

GALLETTI CLAUDIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*